

**LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI LOCALI ADIBITI A DIAGNOSTICA PER  
IMMAGINI PRESSO LA SEDE DELLA CASA DI COMUNITÀ DI VIADANA (MN).  
CIG: 9283641EE5 CUP: E67H21009310002**

**APPALTO A CORPO**

**TRA**

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA**

**E**

**EREDI MONTANI CORRADO DI MONTANI AVV. ELISABETTA & C.**

**S.A.S.**

## INDICE

ART . 1 PREMESSE E NORME REGOLATRICI .....	5
ART. 2 DEFINIZIONI .....	5
ART. 3 OGGETTO .....	8
ART. 4 DOCUMENTI CONTRATTUALI – INTERPRETAZIONE .....	9
ART. 5 CORRISPETTIVO E REVISIONE DEI PREZZI .....	9
ART. 6 CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE- OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI.....	10
ART. 7 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE .....	13
ART. 8 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, REFERENTE DELL'APPALTATORE .....	19
ART. 9 - MODIFICHE AL CONTRATTO .....	19
ART. 10 - TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI– PENALI – FORZA MAGGIORE .....	20
ART. 11- DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI .....	22
ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	23
ART. 13 - CONTROLLO E VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI .....	23
ART. 14 – GARANZIE, COPERTURE ASSICURATIVE E ONERI .....	24
ART. 15 - SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE .....	25
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	25
ART. 17 - RECESSO.....	26
ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	27
ART. 19 - TRASPARENZA.....	28
ART. 20 - LINGUA UFFICIALE .....	29
ART. 21 - RISERVATEZZA.....	29
ART. 22 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE.....	29
ART. 23 - RINVIO.....	31

Rep. n. 97/2022

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI LOCALI ADIBITI A DIAGNOSTICA PER IMMAGINI PRESSO LA SEDE DELLA CASA DI COMUNITÀ DI VIADANA (MN).

CIG: 9283641EE5, CUP: E67H21009310002

## CONTRATTO D'APPALTO

### TRA

l'**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MANTOVA**, con sede in 46100 Mantova (MN) in Strada Lago Paiolo n. 10, codice fiscale e partita IVA n. 02481840201, pec: protocollo generale@pec.asst-mantova.it - in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Dott.ssa Mara Azzi, in qualità di Direttore Generale dell'A.S.S.T. di Mantova giusto atto di nomina di cui alla D.G.R. Regione Lombardia n. XI/5200 del 07/09/2021 - che nel contesto del presente atto verrà chiamata per brevità anche "**Committente**" o "**Stazione Appaltante**"

### E

la **EREDI MONTANI CORRADO DI MONTANI AVV. ELISABETTA & C. S.A.S.**- con sede in 46020 Pegognaga Via Marconi 52, codice fiscale e partita IVA 00152790200, pec: ereditmontani@cert.confindustriamantova.it- in persona della sig.ra Avv. Elisabetta Montani, C.F. MNTLBT65M43G417B, in qualità legale rappresentante *pro tempore* - che nel contesto del presente atto verrà chiamata, per brevità, anche solo "**Appaltatore**" o "**Aggiudicatario**",

di seguito indicati anche congiuntamente quali "**le Parti**",

### premessi che:

1. con D.G.R. n. XI/5373 del 11.10.2021 "*Attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 6C1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – definizione del quadro programmatico e approvazione della fase n.1: identificazione delle strutture idonee di proprietà del Servizio Socio Sanitario Regionale*" Regione Lombardia ha individuato la localizzazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità demandando alle A.S.S.T. la predisposizione dei progetti di fattibilità da trasmettere a Regione Lombardia per l'approvazione;
2. Regione Lombardia, con nota Protocollo G1.2021.0059999 del 15/10/2021, di trasmissione della D.G.R. n. XI/5373 dell'11.10.2021, ha fornito le prime indicazioni attuative e le scadenze per la presentazione delle progettazioni di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione delle Case e degli Ospedali di Comunità dell'A.S.S.T. di Mantova;

3. Regione Lombardia, con D.G.R. n. XI/6080 del 07.03.2022 ha approvato le tabelle che individuano la localizzazione dei terreni e degli immobili destinati alla realizzazione di Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali operative territoriali, prevedendo per l'A.S.S.T. di Mantova n. 9 Case di Comunità, n. 5 Ospedali di Comunità e n. 6 Centrali Operative Territoriali;
4. Regione Lombardia, con nota conservata in atti, su proposta di ATS della Val Padana, ha stanziato a favore della A.S.S.T. di Mantova l'importo pari a € 3.000.000,00 precedentemente assegnato ad ATS della Val Padana con D.G.R. n. XI/5161 del 02.08.2021;
5. Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/6426 del 23.05.2022 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - missione 6 component 1 e component 2 e PNC – approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC - individuazione dei soggetti attuatori esterni" ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) che ricomprende l'aggregato di tutte le iniziative progettuali della Missione 6 Component 1 e 2, rinviando a successivo provvedimento le relative assegnazioni e impegni di spesa;
6. Regione Lombardia con Decreto n. 11389 del 01.08.2022 ha assegnato e impegnato a favore dell'A.S.S.T. di Mantova un importo pari ad € 2.100.000,00 per la realizzazione della Casa di Comunità presso la sede territoriale di Viadana, nell'ambito del "*Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR – Missione 6 – Component 1- investimento 1.1 – Missione 6 – Case della Comunità e presa in carico della persona*";

**premesse altresì che:**

- a. con decreto n. 582 del 30.06.2022 l'A.S.S.T. di Mantova ha indetto procedura di gara negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 51, comma 1, della L. n. 108/2021, per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di locali adibiti a diagnostica per immagini presso la sede della Casa di comunità di Viadana (MN) fissando la base d'asta in € 176.950,13 oltre iva di cui € 171.331,61 per i lavori ed € 5.618,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- b. in data 09.08.2022 si è tenuta la prima seduta, in forma pubblica, per l'apertura della documentazione amministrativa ed è risultata pervenuta una sola offerta presentata dalla Eredi Montani Corrado di Montani Avv. Elisabetta e c. s.a.s. di Pegognaga (MN);
- c. in data 09.08.2022, in seduta riservata, il Seggio di gara ha provveduto all'esame della documentazione amministrativa presentata dal concorrente, attivando il soccorso istruttorio per l'unica offerente, Eredi Montani Corrado di Montani Avv. Elisabetta e c. s.a.s.;
- d. conseguentemente all'esito positivo del soccorso istruttorio, la Eredi Montani Corrado di Montani Avv. Elisabetta e c. s.a.s. è stata ammessa alla successiva fase di gara;

d. in data 11.08.2022, in seduta pubblica, il Seggio di gara ha provveduto all'apertura delle buste economiche constatando che la Eredi Montani Corrado di Montani Avv. Elisabetta e c. s.a.s. offriva un ribasso pari allo 0,00%;

e. ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, il Seggio di gara non ha proceduto al calcolo della soglia di anomalia, in quanto è pervenuta un'unica offerta;

f. conseguentemente con atto deliberativo n. 987 del 18/08/2022 la Stazione Appaltante ha definitivamente aggiudicato i lavori alla Eredi Montani Corrado di Montani Avv. Elisabetta e c. s.a.s. di Pegognaga (MN) per un importo pari ad € 176.950,13 oltre iva;

g. la Stazione Appaltante sta verificando i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria della impresa Aggiudicataria (il Consorzio e l'impresa Consorziata esecutrice) e di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e alla L. 136/2010; in caso di esito negativo delle verifiche ex art. 80 il contratto sarà da intendersi risolto;

h. è, dunque, intenzione delle Parti procedere con la sottoscrizione del Contratto;

tutto ciò premesso le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

## ART. 1 PREMESSE E NORME REGOLATRICI

- 1.1. Le premesse e i Documenti Contrattuali di cui al successivo art. 4 formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione del medesimo.

## ART. 2 DEFINIZIONI

- 2.1. Tranne ove diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel presente **Contratto**, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:
- a) **Affidante e affidatario del subcontratto**, indicano gli operatori economici che, rispettivamente, affidano, o al quale viene affidato un Subcontratto, a qualunque livello della sub contrattazione.
  - b) **Appaltatore o Aggiudicatario o Affidatario**, indica la Eredi Montani Corrado di Montani Avv. Elisabetta e c. s.a.s.;
  - c) **Appalto**, indica l'appalto avente ad oggetto le prestazioni indicate nel Contratto e nei Documenti Contrattuali;
  - d) **Area**, indica il luogo di esecuzione dei lavori;
  - e) **Certificato di Collaudo Provvisorio**, indica il certificato emesso, ai sensi dell'art. 102 del Codice, al termine dell'attività di collaudo dei Lavori e all'esito positivo dello stesso;

- f) **Certificato di Ultimazione Lavori**, indica il certificato attestante il completamento dei Lavori;
- g) **Clausola di Trasparenza e Tracciabilità** indica la clausola con la quale l'**ASST di Mantova** e l'**Appaltatore** si impegnano ad assicurare la tracciabilità e la trasparenza nell'ambito del loro rapporto contrattuale, anche rispetto alla **Filiera dei subcontratti**;
- h) **Codice**, indica il D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 e ss.mm.i.;
- i) **Collaudo**, indica l'attività di verifica di conformità e di esecuzione a regola d'arte della prestazione oggetto del Contratto;
- j) **Consegna dei Lavori**, indica il momento in cui è redatto il processo verbale con cui l'Appaltatore riceve in consegna i Lavori - anche parziali - e dal quale comincia a decorrere il Termine di Ultimazione dei Lavori;
- k) **Contratto**, indica il presente contratto;
- l) **Corrispettivo**, indica il corrispettivo per l'esecuzione dell'Appalto, di cui al successivo art. 5;
- m) **Cronoprogramma**, indica il documento del Progetto Esecutivo contenente la pianificazione dei Lavori ai sensi dell'art. 40 del Regolamento, redatto secondo le modalità e le tempistiche di cui al presente Contratto e del Capitolato Speciale di Appalto ai sensi dell'articolo 23, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
- n) **Data di Fine Lavori**, indica il termine finale ed essenziale per l'ultimazione dei Lavori;
- o) **Direttore Lavori**, indica il soggetto incaricato di esplicitare direttamente i compiti di coordinamento, direzione, vigilanza e controllo tecnico-contabile durante l'esecuzione dei Lavori, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dell'art. 101 del Codice e del Titolo II del D.M. n. 49/2018 ;
- p) **D.M. n. 49/2018**: indica il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Decreto 7 marzo 2018, n.49, recante "*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*"
- q) **Documentazione Tecnica**, indica l'insieme degli elaborati di cui al Progetto esecutivo che illustrano in maniera compiuta i lavori da realizzare e contiene informazioni riferite alle caratteristiche dei materiali prescelti e delle superfici e dei volumi da realizzare, parte integrante della documentazione di gara;
- r) **Documenti Contrattuali**, indica i documenti di cui al successivo articolo 4;
- s) **Filiera dei subcontratti**, indica la successione dei **Subcontratti** a partire da quello affidato dall' **Appaltatore** ad altro operatore economico;
- t) **Forza Maggiore**, indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevisto od imprevedibile, non direttamente imputabile alla parte che lo invoca, che non sia stato

possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto, l'adempimento delle obbligazioni, in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta, sia essa temporanea o definitiva. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali:

- (1) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano l'A.S.S.T. di Mantova, l'Appaltatore, ovvero subappaltatori per l'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto;
  - (2) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili;
  - (3) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
  - (4) fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
  - (5) epidemie e contagi;
  - (6) indisponibilità prolungata di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all'ASST di Mantova, all'Appaltatore o subappaltatori per l'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto;
  - (7) atti od omissioni delle autorità, che non siano determinati dal comportamento doloso, colposo, negligente o omissivo della parte che ne subisce la conseguenza.
- u) Offerta** indica l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Appaltatore in fase di gara, in conformità alle previsioni del disciplinare di gara, sulla base del quale è stato aggiudicato l'Appalto;
- v) Lavori o Opera**, indica le prestazioni necessarie all'esecuzione lavori oggetto del presente appalto;
- w) Patto di Integrità**, indica il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici di cui all'art. 1, comma 17 della legge 190/2012 s.m.i.;
- x) Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali** indica il Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali approvato con D.g.r. 17 giugno 2019 - n. XI/1751;
- y) Presa in consegna anticipata**, anche parziale, dei Lavori, indica il momento in cui l'ASST di Mantova, qualora sussistano i presupposti di legge e di Contratto, prenderà in consegna i Lavori realizzati, o parte di essi, prima che intervenga il Collaudo;
- z) Primo Livello**, indica il primo livello dei **Subcontratti** affidati dall'Appaltatore ad altri Operatori economici;
- aa) Progetto Esecutivo**, indica l'insieme di elaborati che illustra i lavori da realizzare, nel ri-

spetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e contiene tutte le informazioni riferite alle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio, le caratteristiche delle opere, e delle superfici e dei volumi da realizzare; il progetto determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo;

- bb) “Protocollo d’intesa per la e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni”**, indica il Documento Contrattuale sottoscritto tra Prefettura di Mantova, Provincia di Mantova Comuni mantovani, ASL Mantova, AIPO e CCIAA di Mantova, contenente fondamentali prescrizioni al fine di garantire all’interno dei cantieri di propria pertinenza i massimi livelli di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché di contrastare possibili infiltrazioni criminali;
- cc) Referente dell’Appaltatore**, indica l’eventuale soggetto designato dall’Appaltatore con il compito di sostituirlo nei rapporti con il Responsabile del Procedimento o con persona dallo stesso designata al fine dell’esecuzione del Contratto;
- dd) Regolamento**, indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e successive modifiche e integrazioni, nella parte ancora in vigore;
- ee) Responsabile Unico del Procedimento**, indica il soggetto nominato dall’A.S.S.T. di Mantova e a cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice e del Regolamento;
- ff) Stazione Appaltante**, indica l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova;
- gg) Subappalto**, indica un Subcontratto, che l’Appaltatore stipula con un altro operatore economico, rientrante nella definizione data dall’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016, e per il quale è necessaria l’autorizzazione dell’A.S.S.T. di Mantova e la certificazione antimafia del subappaltatore nei limiti e con le modalità definite dal **Codice** e dalle norme antimafia;
- hh) Subcontratto**, indica il Contratto che l’Appaltatore o un Subcontraente, a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, stipula con un altro operatore economico per l’esecuzione del Contratto.

### ART. 3 OGGETTO

- 3.1.** L’Appalto ha per oggetto l’affidamento, da parte dell’A.S.S.T. di Mantova alla Eredi Montani Corrado di Montani Avv. Elisabetta e c. s.a.s. - che accetta - per il prezzo convenuto “a corpo” e senza riserva alcuna, l’esecuzione dei lavori, a perfetta regola d’arte e secondo la miglior tecnica, per la realizzazione di locali adibiti a diagnostica per immagini presso la sede della Casa di Comunità di Viadana (MN).
- 3.2.** L’Appaltatore si obbliga ad eseguire l’Appalto in accordo e nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali, della normativa applica-

bile e delle disposizioni impartite in applicazione del Contratto medesimo.

## **ART. 4 DOCUMENTI CONTRATTUALI – INTERPRETAZIONE**

**4.1.** Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione dei Lavori, i seguenti Documenti Contrattuali, anche se non materialmente allegati:

**a) Documenti Normativi**

- (i) “Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali”;
- (ii) “Protocollo d'intesa al fine di predisporre controlli nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali” - Prefettura di Mantova;
- (iii) “Protocollo d'intesa per la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni” - Prefettura di Mantova”.

**b) Documenti di gara**

- (i) Lettera di invito/Disciplinare di gara e relativi allegati;
- (ii) Progetto esecutivo e relativi allegati;
- (iii) Capitolato Speciale d'appalto – parte amministrativa (elaborato del progetto esecutivo);
- (iv) Chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante in fase di gara in relazione ai quesiti pervenuti;

**c) Documenti d'offerta**

- (i) Offerta complessivamente presentata dall'Aggiudicatario;

**d) Documenti prodromici alla stipula del Contratto**

- (i) Modello per comunicazioni ex art. 3, L. 136/2010;
- (ii) Garanzia definitiva e Polizza RC dell'Appaltatore.

**4.2.** In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali, ovvero, tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei Documenti Contrattuali, varrà l'interpretazione secondo i criteri del Codice Civile.

**4.3.** Tutti i termini espressi in numero di giorni nel Contratto e nei Documenti Contrattuali, vanno intesi nel senso di giorni naturali e consecutivi e, quindi, comprensivi di ogni eventuale festività.

## **ART. 5 CORRISPETTIVO E REVISIONE DEI PREZZI**

**5.1.** Il Corrispettivo per l'esecuzione dell'Appalto è stimato nell'importo massimo, da corri-

spondere sulla base della contabilizzazione a corpo dell'Appalto descritta al successivo art. 6, da corrispondere nei termini di legge, in € € **176.950,13 oltre iva**, compresi €5.618,52 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

- 5.2.** Il Corrispettivo si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell'Appalto, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.
- 5.3.** Durante l'esecuzione del Contratto sarà consentita la revisione dei prezzi, ai sensi e con le modalità di cui all'art.29 del DL 4/2022 e s.m.i..

## **ART. 6 CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE- OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI**

- 6.1.** Il corrispettivo per l'esecuzione dei Lavori di cui al precedente articolo 5.1, verrà corrisposto secondo le modalità e le condizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa.
- 6.2.** I pagamenti per l'esecuzione dei Lavori a favore dell'Appaltatore e (in caso di pagamento diretto ex art. 105 comma 13 del Codice) dei subappaltatori saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione da parte della Committente delle fatture. L'ammontare della fattura dell'Appaltatore dovrà riportare l'importo del certificato di pagamento.
- 6.3.** Ai sensi di quanto disposto dall'art 30 commi 5 e 6 del Codice, l'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP è subordinata all'acquisizione, da parte della Committente, del Documento Unico Regolarità Contributiva Online dell'Appaltatore e dei subappaltatori, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla propria posizione retributiva, rilasciata dal medesimo Appaltatore e subappaltatori e inviata all'indirizzo mail: [ufficiotecnico@pec.asst-mantova.it](mailto:ufficiotecnico@pec.asst-mantova.it).

Fuori dai casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice l'emissione del certificato di pagamento è altresì subordinata all'acquisizione delle fatture quietanzate dei subappaltatori.

A tal riguardo, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dal medesimo corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute effettuate.

Qualora la Committente, nei casi ex art. 105 comma 13 del Codice, corrisponda direttamente il pagamento ai subappaltatori, sostituendosi all'Appaltatore, l'emissione del certifi-

cato di pagamento è altresì subordinata all'acquisizione, da parte dell'Appaltatore, delle fatture dei subappaltatori accompagnate da proposta motivata di pagamento in riferimento agli importi indicati in fattura dai subappaltatori, con effetto liberatorio per la Committente.

- 6.4.** Nel caso di riscontrata irregolarità contributiva dell'Appaltatore o di subappaltatori da cui derivi l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante, a norma di quanto disciplinato dall'art. 30 comma 5 del Codice, la Committente tratterà dal certificato di pagamento l'importo dovuto agli Enti previdenziali.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell'Appaltatore o dei subappaltatori impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Committente applicherà quanto previsto all'art. 30 comma 6 del Codice, trattenendo, dal certificato di pagamento, l'importo dovuto, che sarà corrisposto direttamente al personale impiegato nell'esecuzione del contratto.

Il pagamento è altresì subordinato alla dichiarazione di non inadempienza di Agenzia delle Entrate-Riscossione di cui all'art. 48 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia e dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 per i subappalti.

- 6.5.** Alla comunicazione dell'ultimazione dei Lavori da parte dell'Appaltatore, il Direttore Lavori procede alla redazione, in contraddittorio con l'Appaltatore, del Certificato di Ultimazione Lavori.

- 6.6.** Le operazioni finalizzate all'emissione del certificato di Collaudo Finale avranno inizio entro 15 giorni successivi dalla emanazione del verbale di ultimazione dei Lavori a seguito di comunicazione scritta dell'Appaltatore di ultimazione dei Lavori e, comunque dovranno essere compiute, non oltre sei mesi dalla data di detto verbale.

- 6.7.** Ai sensi di quanto disposto dall'art. 103 del Codice e 235 del Regolamento, la rata di saldo, in assenza di contestazioni relativamente all'esecuzione dei Lavori, è pagata 90 (novanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di Collaudo Provvisorio e della relativa fattura maggiorata dell'I.V.A., previa presentazione delle garanzie di cui all'articolo 103 comma 6 del Codice.

L'emissione del certificato di pagamento della rata a saldo da parte del RUP è subordinata alle verifiche e agli accertamenti di cui all'art. 30 comma 5 del Codice.

Il pagamento è altresì subordinato alla dichiarazione di non inadempienza di Equitalia di cui all'art. 48 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia e dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 per i subappalti.

- 6.8.** Il pagamento della rata di saldo non costituisce, in alcun caso, presunzione di accetta-

zione dei Lavori ai sensi degli articoli 1665 e 1666 del Codice civile.

**6.9.** Al termine dei Lavori e prima del saldo, nel caso che la Committente temesse la possibilità di richiesta, da parte di terzi, di risarcimento di danni provocati dall'Appaltatore o da suoi incaricati, l'Appaltatore dovrà consegnare una dichiarazione liberatoria dai predetti terzi o una fideiussione per l'importo dei danni lamentati.

**6.10.** Ai sensi dell'art. 25 del DL 24 aprile 2014 n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" la Committente ha introdotto nella propria gestione contabile la fatturazione elettronica. Le regole e i meccanismi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche sono delineati nel Decreto del MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e ss.mm.ii.

Il Codice Univoco Ufficio della Committente è: **UFHLJY**.

**6.11.** L'Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamata e, con la sottoscrizione del Contratto, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010.

Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore consegna alla Committente il documento di cui al precedente punto 4.1. lett. d) indicante gli estremi del conto corrente dedicato nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto.

La violazione degli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, determinerà la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni.

**6.12.** L'Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri sub affidatari e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

**6.13.** In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., si determineranno le conseguenze di cui all'articolo 16 del presente Contratto.

L'Appaltatore si impegna, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne la Committente, per tutta la durata del Contratto e anche successivamente alla sua scadenza, da ogni richiesta di pagamento e/o risarcimento di danno, di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, e/o da qualsiasi sanzione che dovessero trovare direttamente o indirettamente

origine dal mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge e/o dal Contratto in capo all'Appaltatore, ed in ogni caso a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che possa derivarle dalla presunta applicazione (a) dell'art. 1676 c.c., (b) dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 (che non si ritiene, comunque, applicabile alla Committente), (c) del D.Lgs. 81/2008, (d) del Regolamento, nonché da ogni eventuale pretesa e/o azione da parte del personale dell'Appaltatore, avente ad oggetto rapporti di lavoro o comunque intrattenuti con la Committente.

## **ART. 7 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

- 7.1.** L'Appaltatore assume l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione delle attività e a tutti gli altri obblighi previsti nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali.
- 7.2.** Nell'adempimento di quanto stabilito al precedente art. 7.1, l'Appaltatore provvede, in particolare, a proprio rischio e a suo esclusivo carico e spese:
- a)** alla esecuzione dei Lavori, nonché all'assunzione di ogni altro onere connesso, nei tempi previsti nel Cronoprogramma dei Lavori;
  - b)** alla esecuzione dei Lavori, nonché all'assunzione di ogni altro onere connesso, come disciplinato dal Capitolato Speciale d'appalto;
  - c)** alla esecuzione dei Lavori nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Committente, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per l'esecuzione dei Lavori stessi, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Committente, l'assistenza alla consegna anticipata dei Lavori e al Collaudo dell'Opera, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per la realizzazione dei Lavori stessi;
  - d)** a prestare e, se del caso, ad integrare ed adeguare, nel rispetto della normativa vigente, tutte le garanzie e coperture assicurative previste dai Documenti Contrattuali;
  - e)** a disporre l'impianto del cantiere secondo quanto prescritto nel piano di sicurezza e coordinamento;
  - f)** a installare, entro cinque giorni dalla consegna, ed esporre, per tutta la necessaria durata dei lavori, n. 2 esemplari del cartello di cantiere, di dimensioni fino a 4,00 x 2,00 mt, predisposti in conformità alle indicazioni di A.S.S.T. di Mantova, previa approvazione della Direzione dei Lavori, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL, e, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;

- g) a mantenere funzionante e aggiornato periodicamente il cartello di cantiere, in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate;
- h) a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- i) a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di tutela dell'ambiente rilevanti nell'esecuzione dei Lavori;
- j) ad applicare, e far applicare, integralmente tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti dal momento di stipulazione del Contratto fino al termine dello stesso, in materia di collocamento, di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati ed operai;
- k) ad utilizzare, e far utilizzare, nell'esecuzione dei Lavori, materiali di cui sia certificata la qualità e la provenienza in conformità alla normativa vigente in materia;
- l) a garantire l'adozione di materiali che consentano la completa compatibilità e integrabilità tecnica e funzionale con i materiali già installati;
- m) a concedere l'accesso gratuito ed incondizionato alle aree di cantiere all'Autorità di pubblica sicurezza nei limiti ed in adempimento delle disposizioni normative e regolamentari in vigore;

In particolare, in caso di intervento su dorsali, quadri elettrici, quadri di regolazione e controllo e comunque su impianti e parti di impianto esistenti, l'Appaltatore dovrà, senza che ciò comporti alcun costo e/o onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante:

- n) porre in essere tutti gli accorgimenti, attrezzature, procedure necessarie a realizzare le opere nelle migliori condizioni di sicurezza minimizzando al tempo stesso i disservizi a operatori economici terzi;
- o) assumere la responsabilità del perfetto funzionamento degli impianti oggetto di intervento, anche in relazione alla emissione, a proprio onere e cura, di tutte le certificazioni di legge ed al positivo collaudo degli stessi;
- p) garantire il perfetto ripristino delle opere edili correlate alle stesse, realizzando quanto necessario a consegnare le opere a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti, ferme restando in ogni caso a suo esclusivo onere e cura il rilascio di tutte le certificazioni di legge previste ai fini dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte della Committente;

**7.3.** L'Appaltatore è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti e inerenti al presente Contratto.

**7.4.** L'Appaltatore si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed

integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Contratto, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del Contratto, manlevando e garantendo la Committente da ogni onere, responsabilità o danno che quest'ultima dovesse subire.

- 7.5.** L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, accetta incondizionatamente e si obbliga a rispettare le disposizioni di cui al "Protocollo d'intesa al fine di predisporre controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali" - Prefettura di Mantova, e "Protocollo d'intesa per la e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni" - Prefettura di Mantova, documenti di gara e contrattuali.
- 7.6.** L'Appaltatore si obbliga, altresì, a trasmettere e a far rispettare le disposizioni di cui al "Protocollo d'intesa al fine di predisporre controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali" - Prefettura di Mantova, e "Protocollo d'intesa per la e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni" - Prefettura di Mantova, documenti di gara e contrattuali, a tutte le imprese affidatarie operanti in cantiere, nonché a tutti i fornitori di servizi.
- 7.7.** L'Appaltatore si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché i vigenti CCNL e CCPL dell'edilizia; l'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare gli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di Legge e dei Contratti Collettivi di lavoro di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del "Protocollo d'intesa per la e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni" - Prefettura di Mantova, nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione antinfortunistica.
- 7.8.** L'Appaltatore si obbliga a farsi rilasciare da tutte le imprese affidatarie operanti in cantiere, nonché da tutti i fornitori, l'impegno al pieno rispetto di quanto contenuto nelle leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente, salute e sicurezza, nonché dei vigenti CCNL, CCPL dell'edilizia e Contratti Collettivi di Lavoro, stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali firmatarie del "Protocollo d'intesa per la e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni" - Prefettura di Mantova. L'inosservanza a tale obbligo determinerà le conseguenze di cui al successivo articolo 16. Rimane salva la facoltà della Committente di adottare ogni altra e idonea tutela atta a garantire quanto dovuto ai la-

voratori.

- 7.9.** L'Appaltatore si obbliga ad osservare rigorosamente le condizioni economiche e normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dai contratti integrativi territoriali di settore, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile. L'inosservanza a tale obbligo determinerà le conseguenze di cui al successivo articolo 16. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad osservare rigorosamente gli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di legge e dei Contratti Collettivi di lavoro di ogni livello sottoscritti dalle organizzazioni sindacali firmatarie del "Protocollo d'intesa per la e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni" - Prefettura di Mantova", nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione antinfortunistica.
- 7.10.** L'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Committente l'elenco nominativo del personale, a qualsiasi titolo, operante presso il cantiere. L'inosservanza a tale obbligo determinerà le conseguenze di cui al successivo articolo 16.
- 7.11.** L'Appaltatore si obbliga, con la sottoscrizione del presente Contratto, a denunciare tempestivamente alle Forze di Polizia o all'Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata all'atto dell'assunzione o nel corso dell'esecuzione dei Lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, nonché a segnalare alla Prefettura e alla Committente la formalizzazione di tale denuncia. La violazione o l'inosservanza all'obbligo di cui a tale norma determinerà le conseguenze di cui al successivo articolo 16.
- 7.12.** L'Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., e - con la sottoscrizione del presente Contratto - si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
- 7.12.1.** Ai fini di cui al precedente articolo 7.12, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati - anche se non in via esclusiva - al presente Appalto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- 7.12.2.** Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al presente Contratto, il Co-

dice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il Codice Unico di Progetto (CUP).

- 7.12.3.** In caso di grave inadempimento all'obbligo, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si determineranno le conseguenze di cui all'articolo 16 del presente Contratto. L'Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subappaltatori, subaffidatari e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità.
- 7.12.4.** L'Appaltatore è obbligato a manlevare e a tenere indenne la Stazione Appaltante, senza eccezioni o riserve, da eventuali costi e spese, anche legali, che quest'ultima sarà costretta a sostenere a causa del mancato pagamento, in favore dei lavoratori, delle somme ad essi spettanti in virtù dei rapporti di lavoro.

### **7.13. SUBCONTRATTI**

- 7.13.1.** Nei limiti sanciti dalla Documentazione di Gara, l'Appaltatore potrà, previa autorizzazione della Committente, avvalersi di subappaltatori, fermo il rispetto delle previsioni di cui all'art. 105 del Codice e alla documentazione di gara, alla normativa applicabile in materia di subappalto, secondo quanto dichiarato nell'Offerta.
- 7.13.2.** Le prestazioni di eventuali subappaltatori sono incluse nel Corrispettivo; resta comunque impregiudicata la responsabilità dell'Appaltatore.
- 7.13.3.** In caso di subappalto, l'Appaltatore si impegna a far applicare ai subappaltatori le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, più in generale, a far osservare ai medesimi subappaltatori gli obblighi previsti a carico dell'Appaltatore dal presente Contratto e dal Capitolato Speciale di Appalto – Parte Amministrativa.
- 7.13.4.** L'Appaltatore ed i Subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del Contratto, sono tenuti al rispetto di quanto previsto dall' art. 3 comma 1 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990. La Committente, l'Appaltatore e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della Filiera dei subcontratti sono tenuti, a pena di nullità assoluta, al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010, attuato con la trascrizione della clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 nel subcontratto.
- 7.13.5.** La Committente si riserva di effettuare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Appaltatore che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della Filiera dei subcontratti.

**7.13.6.** L'Appaltatore e gli Operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della Filiera dei subcontratti, al momento dell'affidamento di un subcontratto, trasmettono all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova le seguenti informazioni relative al subcontratto ed all'operatore economico al quale è affidato il subcontratto:

- Ragione sociale e sede legale del subcontraente;
- Codice Fiscale / P. IVA e numero di iscrizione alla CCIAA;
- Dichiarazione di non presenza diretta o indiretta di capitale coperto da intestazioni fiduciarie;
- Oggetto e Importo del subcontratto con la specificazione della percentuale di incidenza della manodopera;
- Data stipula del subcontratto e data prevista per la conclusione o durata subcontratto;
- IBAN c/c dedicato e persona delegata ad operare per il subcontraente.

Le informazioni richieste saranno fornite all'ASST DI MANTOVA attraverso il caricamento dei dati sull'applicativo T&T di cui alle Linee guida approvate con Decreto del Commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 n. 139 del 25/09/2017.

Altre eventuali informazioni di chiarimento o integrative di quelle comunicate potranno essere sempre richieste dall'ASST DI MANTOVA, indipendentemente dal livello del subcontratto di cui trattasi.

Il Codice fiscale del subcontraente sarà utilizzato anche per acquisire il Documento Unico di regolarità contributiva online, nei casi in cui ricorra l'obbligo di verificare la regolarità contributiva ai sensi del D. Lgs. n. 81/08.

**7.13.7.** La comunicazione dell'avvenuto caricamento dei dati sull'Applicativo T&T dall'Appaltatore all'A.S.S.T. di Mantova dovrà essere allegata alla richiesta di subappalto / subaffidamento.

**7.13.8.** A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno del Subcontratto – della clausola con la quale le parti assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

## **7.14. SUBCONTRATTI RIENTRANTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 53 DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N. 190, SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE**

**7.14.1.** L'autorizzazione dei Subcontratti rientranti nell'ambito delle attività di cui all'art. 1 comma 53 Legge n. 190/12 è sottoposta a previa verifica – da parte della Com-

mittente - dell'iscrizione dei Subcontraenti nell'elenco di cui all'art. 1 comma 53 Legge n. 190/12 (White List).

- 7.14.2.** L'autorizzazione è altresì subordinata alla compilazione, da parte dell'Appaltatore, dell'Applicativo T&T, agli esiti delle verifiche sulla regolarità della posizione contributiva dell'operatore economico, nei casi in cui ricorra l'obbligo di verificare la regolarità contributiva ai sensi del D. Lgs. n. 81/08

## **ART. 8 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, REFERENTE DELL'APPALTATORE**

**8.1.** Le Parti danno atto che:

- (i) il Responsabile Unico del Procedimento è: Ing. Simona Vallicelli  
c/o ASST DI MANTOVA – SC Tecnico Patrimoniale  
e-mail: [simona.vallicelli@asst-mantova.it](mailto:simona.vallicelli@asst-mantova.it)  
pec: [ufficiotecnico@pec.asst-mantova.it](mailto:ufficiotecnico@pec.asst-mantova.it)

- (ii) Il Referente dell'Appaltatore è:  
c/o EREDI MONTANI CORRADO SAS Montani Elisabetta  
e-mail: [corrado06@alice.it](mailto:corrado06@alice.it)  
pec: [eredimontani@cert.confindustriamantova.it](mailto:eredimontani@cert.confindustriamantova.it)

**8.2.** Ciascuna Parte dovrà comunicare all'altra, a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo pec, l'eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, l'eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente dell'Appaltatore dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Committente. Ogni eventuale variazione di tali dati sarà inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo fatta secondo le modalità previste dal presente articolo.

Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti del Contratto dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite lettera o pec alla parte interessata agli indirizzi di cui al precedente comma 1.

**8.3.** L'Appaltatore è obbligato a trasmettere al Responsabile del Procedimento e al Direttore Lavori, il nominativo del proprio Responsabile Tecnico.

**8.4.** Si precisa, in ogni caso, che unico soggetto abilitato a rappresentare a tutti gli effetti l'Appaltatore, interloquendo con il Responsabile del Procedimento o con persona dallo stesso designata, rimane il Referente dell'Appaltatore.

## **ART. 9 - MODIFICHE AL CONTRATTO**

**9.1.** Qualsiasi modifica o integrazione del Contratto e dei Documenti Contrattuali dovrà intervenire, d'accordo tra le Parti, in forma scritta.

## ART. 10 - TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI- PENALI – FORZA MAGGIORE

### • Termine di ultimazione dei lavori

- 10.1.** Il termine di ultimazione dei **Lavori** oggetto del presente Contratto è fissato in **75 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, secondo i termini e le modalità indicate nel Cronoprogramma.
- 10.1.1.** L'Appaltatore, prima dell'inizio dei Lavori, trasmette alla Committente la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e infortunistici.
- 10.1.2.** La Consegna dei Lavori sarà effettuata, ai sensi dell'art. 5 del DM 49/208, a seguito di apposita comunicazione con cui il Direttore dei Lavori ne disporrà l'avvio previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento.
- 10.1.3.** Qualora nel giorno stabilito e comunicato l'Appaltatore non si presenti per la consegna dei Lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici). Decorso inutilmente detto termine è facoltà della Committente risolvere il Contratto ed incamerare la cauzione. Il termine di ultimazione dei Lavori decorre comunque dalla data della prima convocazione.
- 10.1.4.** La Committente si riserva di procedere alla consegna dei Lavori, anche in più volte con successivi verbali di consegna parziale. In tal caso, il verbale di consegna indica quali lavorazioni l'Appaltatore deve immediatamente iniziare ed i tempi di esecuzione delle stesse. In caso di consegna parziale, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei Lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni oggetto della consegna parziale.
- 10.1.5.** L'eventuale consegna parziale dei Lavori non darà diritto ad alcuna revisione e/o proroga del Termine di ultimazione dei Lavori di cui al punto 10.1 che precede. Analogamente l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna revisione del corrispettivo, a risarcimenti e/o a indennizzi a qualsiasi titolo in relazione alla consegna parziale dei Lavori.
- 10.1.6.** In caso di consegna parziale e fermo restando il Termine di ultimazione dei Lavori, la Committente procederà alla rimodulazione dei termini intermedi di esecuzione dei Lavori, tenuto conto delle lavorazioni previste nel/i singolo/i verbale/i di consegna parziale dei Lavori nonché dei tempi di esecuzione delle stesse.
- 10.2.** La Committente si riserva, in ogni caso, di chiedere la Consegna Anticipata dei Lavori.
- 10.3.** I Lavori sono ultimati quando gli stessi, completi in tutte le parti, saranno consegnati e perfettamente funzionali all'uso previsto, entro il termine indicato al precedente articolo 10.1. L'Appaltatore, quando ritiene di aver portato a termine i Lavori ne deve dare tempestiva

comunicazione alla Committente e al Direttore dei Lavori, precisando la data in cui è avvenuta.

- 10.4.** Il Direttore Lavori, d'accordo con la Stazione Appaltante, si riserva, altresì, di sospendere temporaneamente l'esecuzione dei lavori, per esigenze di continuità dell'attività della Committente, come espressamente disciplinato nel Capitolato Speciale d'Appalto.
- 10.5.** L'ultimazione dei lavori è attestata da apposito Certificato di ultimazione redatto dal Direttore dei Lavori.
- 10.6.** Le operazioni finalizzate all'emissione del certificato di Collaudo Finale avranno inizio entro 15 giorni successivi dalla emanazione del Certificato di cui al punto che precede e, comunque dovranno essere compiute, non oltre 6 mesi dalla data di detto Certificato.
- 10.7.** A carico dell'Appaltatore che, responsabile dell'esecuzione dei lavori e garante del buon esito di tutte le attività ad essa connesse, per sua negligenza o comunque per cause a lui imputabili anche se conseguenti alla condotta di terzi (dipendenti, collaboratori, subappaltatori, lavoratori autonomi, fornitori, ecc.) aventi relazione con la sua organizzazione d'impresa e non con la Stazione appaltante, omettesse di adempiere agli obblighi previsti nel presente Contratto d'appalto, la Stazione appaltante potrà applicare le penali di cui all'art. 17 del Capitolato speciale parte generale e amministrativa, fatta salva, in ogni caso, la risarcibilità del danno ulteriore (art. 1382 C.C.) e, salvo, comunque, il diritto della Committente alla risoluzione del Contratto.

- **Penali**

- 10.8.** Le Parti rinviando a quanto previsto al riguardo dal Capitolato Speciale d'appalto -parte amministrativa.

- **Forza maggiore**

- 10.9.** Nell'ipotesi in cui ricorra un evento di Forza Maggiore, così come definito all'art. 2 del presente Contratto, l'Appaltatore, il cui adempimento delle obbligazioni è impedito o ritardato dall'evento, dovrà darne tempestivamente – e comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell'evento - comunicazione al Direttore dei Lavori e alla Committente:
- a) indicando la prevedibile durata dell'evento, con una sua descrizione, e l'impatto che lo stesso ha sull'adempimento delle proprie obbligazioni;
  - b) indicando i rimedi che intende attivare.
- 10.10.** Successivamente le Parti verificheranno mediante apposito verbale dette circostanze ed individueranno, in contraddittorio, possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dall'evento di Forza Maggiore.
- 10.11.** In pendenza di un evento di Forza Maggiore la Parte interessata si impegna a:

- a) fornire all'altra Parte una stima della durata dell'evento e dell'impatto che lo stesso ha sull'adempimento delle proprie obbligazioni;
  - b) esercitare ogni più ragionevole sforzo per proseguire ad adempiere;
  - c) porre in essere ogni possibile attività al fine di porre sotto controllo o far cessare l'evento;
  - d) porre in essere ogni possibile attività diretta a recuperare il ritardo nell'esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell'evento nell'esecuzione del Contratto;
  - e) informare costantemente l'altra Parte di tutte le attività poste in essere - nonché degli effetti - al fine di porre sotto controllo o far cessare l'evento e a recuperare il ritardo nell'esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell'evento nell'esecuzione dello stesso;
  - f) comunicare senza indugio all'altra Parte la cessazione dell'evento.
- 10.12.** Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore che comporti un ritardo nell'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore avrà diritto ad una proroga dei termini contrattuali per un periodo pari al ritardo effettivamente conseguito a causa dell'evento di Forza maggiore.
- 10.13.** Qualora l'evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente comma 11, l'Appaltatore avrà diritto alla sola proroga del tempo di realizzazione dei Lavori pari al ritardo effettivamente conseguito, con esclusione di qualsiasi compenso, indennizzo o risarcimento.
- 10.14.** Qualora l'evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell'attività per un periodo di tempo superiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, l'Appaltatore può recedere dal Contratto. In tal caso, avrà diritto al solo pagamento della parte di Lavori regolarmente eseguita ed accettata dalla Committente.
- 10.15.** L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei Lavori tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

## **ART. 11- DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**

- 11.1.** Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dei Lavori; ad esso compete l'onere del ripristino o risarcimento dei danni, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
- 11.2.** L'Appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla Committente e/o terzi a causa

di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti, opere e beni, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche se determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

**11.3.** L'Appaltatore assume, altresì, la responsabilità dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei Lavori. A tale scopo, all'atto della sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore produce idonea polizza assicurativa di cui all'articolo 103, comma 7, del Codice a copertura:

1. degli eventuali danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere e beni, anche preesistenti, verificatisi nel corso di esecuzione dei Lavori;
2. della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso di esecuzione dei Lavori.

**11.4.** In ogni caso l'Appaltatore si obbliga a tenere manlevata la Committente da ogni responsabilità ed onere al riguardo degli eventi di cui al presente articolo.

## **ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

**12.1.** È vietata la cessione del Contratto.

**12.2.** È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 comma 13 del Codice, nel rispetto dei principi e delle finalità della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

**12.3.** L'Appaltatore/Cedente ha l'obbligo di comunicare al Cessionario il Codice Unico di Progetto (CUP), il Codice Identificativo di Gara (CIG) e gli estremi del Conto Corrente Dedicato.

**12.4.** Anche il Cessionario, per i pagamenti afferenti il presente Contratto, dovrà utilizzare un conto corrente dedicato e ne dovrà comunicare gli estremi identificativi alla Committente.

**12.5.** L'Atto di Cessione dovrà disciplinare l'obbligo del Cessionario di effettuare i pagamenti a favore del Cedente a mezzo di bonifico utilizzando i Conti Correnti Dedicati, rispettivamente, del cedente e del cessionario ed indicando il CUP ed il CIG.

## **ART. 13 - CONTROLLO E VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI**

**13.1.** Il Direttore dei lavori, ai sensi del D.M. 49/2018, vigilerà che l'esecuzione dei Lavori avvenga in conformità alle condizioni contrattuali tutte.

**13.2.** I Lavori saranno soggetti a controllo quantitativo e qualitativo da parte del Direttore dei lavori.

**13.3.** Le prescrizioni del Direttore dei lavori dovranno essere eseguite dall'Appaltatore con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di Contratto e dei Documenti Contrat-

tuali.

- 13.4. Nessun materiale potrà essere posto in opera senza la preventiva accettazione da parte del Direttore dei Lavori. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare o di sostituire a proprie spese i lavori o materiali non accettati dal Direttore dei Lavori, salva la richiesta di ASST per il risarcimento di ulteriori danni.
- 13.5. L'accettazione da parte del Direttore dei Lavori non pregiudica la contestazione di vizi e/o difetti che dovessero essere rilevati.
- 13.6. Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che il Direttore dei Lavori accetti i lavori così come realizzati, l'Appaltatore medesimo non avrà diritto ad alcun aumento del prezzo contrattuale. Tali varianti non devono comportare modifiche alla durata dei lavori.
- 13.7. Il Direttore dei Lavori ha la facoltà di rifiutare i lavori o le parti di essi che risultano in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni di cui ai Documenti Contrattuali. In tal caso, l'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare e sostituire tempestivamente e a sua cura e spese i prodotti non accettati.
- 13.8. Tutte le apparecchiature e/o attrezzature e/o strumentazioni necessarie alle verifiche tecniche sono a completo carico dell'Appaltatore.
- 13.9. La Committente si riserva la facoltà di procedere alla presa in consegna anticipata dei Lavori e/o di parte dei Lavori. La presa in consegna non incide su eventuali responsabilità a carico dell'Appaltatore.

#### **ART. 14 – GARANZIE, COPERTURE ASSICURATIVE E ONERI**

- 13.10. Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha consegnato alla Committente la garanzia definitiva Polizza n. 502302051 rilasciata in data 02/09/2022 da Allianz S.p.A per un importo di € 8.847,5.
- 14.1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo VI del Regolamento
- 14.2. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico dell'Appaltatore.
- 14.3. Resta in ogni caso inteso che l'Appaltatore, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di

qualsiasi natura causati dalle sue attività alla Committente, ai dipendenti e consulenti della Committente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione dei Lavori, in nessun caso potrà invocare la responsabilità della Committente per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo.

- 14.4.** Nel periodo di garanzia, l'Appaltatore si obbliga, a proprie spese e senza addebito alcuno alla Committente, alla riparazione o sostituzione dei componenti difettosi o danneggiati e, in generale, a rimediare alle difformità denunciate dalla Committente, anche dopo le verifiche tecniche, entro trenta giorni dalla loro scoperta. Gli interventi dovranno essere effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione con la quale la Committente avrà denunciato i vizi e le difformità rilevate.
- 14.5.** In caso di inerzia dell'Appaltatore, la Committente potrà far eseguire i necessari interventi, addebitandone il costo all'Appaltatore, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

#### **ART. 15 - SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE**

- 15.1.** Previo l'eventuale esperimento della procedura di cui all'art. 205 del Codice dei Contratti Pubblici, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto potranno essere risolte dalle Parti mediante il ricorso alla transazione, ai sensi dell'art. 208 del medesimo Codice. Per la Stazione Appaltante sarà il Direttore Generale dell'A.S.S.T. di Mantova il soggetto preposto a valutare e/o a formulare proposta di transazione, sentito il Responsabile Unico del Procedimento.
- 15.2.** Per le eventuali controversie inerenti l'interpretazione, esecuzione, validità efficacia e/o risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Mantova, con esclusione della competenza arbitrale.
- 15.3.** In ogni caso l'Appaltatore sarà tenuto, anche in pendenza di contestazioni e controversie, ad uniformarsi alle disposizioni della Committente, senza sospendere o pregiudicare la regolare esecuzione dell'Appalto e senza nulla poter opporre, rinunciando all'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.

#### **ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

- 16.1.** Salve le ipotesi particolari regolate nel presente Contratto, la risoluzione del Contratto trova disciplina nelle disposizioni di cui agli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.
- 16.2.** Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, la Committente avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
- a)** inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla si-

curezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del personale;

- b) impiego di personale non dipendente dell'Appaltatore;
- c) sub-appalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto;
- d) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- e) penalità superiori al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
- f) Lavori sostanzialmente differmi da quanto richiesto;
- g) sospensione ingiustificata dei Lavori da parte dell'Appaltatore;
- h) grave inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
- i) esito negativo del Collaudo.

**16.3.** Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, la Committente, su segnalazione del Direttore dei Lavori, accertasse che la esecuzione del Contratto non stesse procedendo secondo le condizioni stabilite, la stessa Committente potrà fissare, mediante apposita diffida a adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si dovrà conformare alle prescrizioni richieste. Trascorso inutilmente detto termine, la Committente provvederà a notificare la risoluzione del Contratto.

**16.4.** La risoluzione sarà notificata all'Appaltatore mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo pec e nel termine di dieci giorni da tale notifica la Committente procederà alla ricognizione e presa in consegna dei Lavori già eseguiti.

**16.5.** Le eventuali contestazioni in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del Contratto o di esecuzione d'ufficio dei Lavori non potranno essere invocate dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente l'Area ed i Lavori fino a quel momento svolti nello stato in cui si trovano.

**16.6.** La risoluzione del Contratto fa sorgere a favore della Committente il diritto di assicurare l'esecuzione dei lavori affidandoli ad altro operatore economico. All'Appaltatore verranno quindi addebitate le maggiori spese sostenute dalla Committente, salvo in ogni caso il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

## **ART. 17 - RECESSO**

**17.1.** È facoltà della Committente recedere dal Contratto di appalto ex art. 1373 c.c. e 1671 c.c. anche se è già iniziata l'esecuzione dei lavori; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'Appaltatore di un'apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R.

o pec, la quale dovrà pervenire almeno quindici giorni prima della data del recesso.

- 17.2.** In tal caso la Committente si obbliga a pagare all'Appaltatore il corrispettivo delle prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso.

## **ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- 18.1.** L'Appaltatore si obbliga, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subappaltatori e subcontraenti in genere a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, per l'esecuzione del presente Contratto. Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni, qualsiasi notizia, attinente l'attività svolta dalla Committente, i suoi beni ed il suo personale, acquisita durante lo svolgimento della prestazione prevista dal presente Contratto.

- 18.2.** L'Appaltatore si obbliga a:

- a. garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell'interesse della Committente per le finalità inerenti l'esecuzione del Contratto;
- b. garantire che nessuno di tali dati/informazioni sia diffuso verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta della Committente;
- c. garantire che la diffusione di dati e informazioni sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell'esecuzione del Contratto;
- d. fornire tempestivamente, a richiesta della Committente, l'elenco dei documenti, informazioni e dati acquisiti in qualunque modo durante l'esecuzione del Contratto;
- e. comunicare tempestivamente, su richiesta della Committente, l'elenco delle persone che svolgono mansioni che comportano l'accesso ai dati e alle informazioni;
- f. consentire alla Committente di verificare, in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta, anche mediante accessi e ispezioni presso la sede dell'Appaltatore, che i dati e le informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni del presente Contratto;
- g. distruggere o restituire i dati e le informazioni di cui sopra quando non sono più necessari per l'esecuzione del Contratto e, in ogni caso, dopo la cessazione del rapporto contrattuale, dandone tempestiva comunicazione per iscritto alla Committente;

- 18.3.** Il trattamento di dati personali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Regolamento UE 679/2016.

Fra questi dati personali sono ricompresi sia i dati personali delle controparti necessari alla stipula e gestione del presente Contratto, sia quelli di altri soggetti interessati che sono trattati dall'Appaltatore nello svolgimento delle prestazioni contrattuali.

Per l'eventuale trattamento di dati di altri soggetti interessati l'Appaltatore viene nominato

responsabile esterno del trattamento dei dati impegnandosi alla piena conformità alla normativa vigente, in particolare al Regolamento 679/2016, e alle istruzioni ricevute all'interno dell'atto di nomina.

Il trattamento dei predetti dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

- 18.4.** L'Appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali raccolti e/o eventualmente utilizzati in conseguenza dell'esecuzione del presente Contratto in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, con particolare riguardo alle misure di sicurezza e protezione dei dati, che devono essere adeguate al livello di rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento Europeo 2016/679. In particolare, nel caso di trattamento di dati di terzi, l'Appaltatore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

## **ART. 19 - TRASPARENZA**

**19.1.** L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

- a. che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- b. di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto;
- c. di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d. di non avere in corso né aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- e. di conoscere il contenuto del D.Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle società derivante da reato impegnandosi ad astenersi - nell'espletamento del presente Contratto - da comportamenti idonei ad integrare uno dei reati previsti dal medesimo decreto;

**19.2.** Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente art. 19.1., ovvero l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente art. 19.1. la Committente avrà il diritto di

risolvere il Contratto a norma dell'art. 16 del presente Contratto, e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

## **ART. 20 - LINGUA UFFICIALE**

**20.1.** La lingua ufficiale del presente Contratto è l'italiano. Conseguentemente, tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le specifiche tecniche, i capitolati, i disegni e quant'altro prodotto dalle Parti nell'ambito del rapporto contrattuale dovranno essere in lingua italiana.

## **ART. 21 - RISERVATEZZA**

- 21.1.** L'Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutta la documentazione di cui al Progetto, riguardante l'oggetto del Contratto, e ad astenersi, salvo esplicito benestare della Committente, dal pubblicare o comunque diffondere fotografie, notizie od articoli su quanto fosse venuto a conoscenza in relazione all'adempimento del Contratto medesimo.
- 21.2.** All'Appaltatore è fatto divieto di autorizzare visite di estranei all'Area nonché di effettuare e utilizzare rilievi fotografici, cinematografici o televisivi di qualsiasi genere, senza preventiva autorizzazione della Committente.
- 21.3.** L'Appaltatore non potrà esporre nell'Area, né autorizzare ad altri, manifesti propagandistici, reclamistici e politici di qualsiasi genere.
- 21.4.** La pubblicizzazione e/o diffusione di tali dati a soggetti terzi, fatta eccezione per le necessità strettamente correlate alla esecuzione dei Lavori dovrà in ogni caso essere preventivamente convenuta nei termini e modalità con la Committente.
- 21.5.** In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire alla Committente tutti i danni che ad essa dovessero derivare.
- 21.6.** Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di scioglimento anticipato del Contratto e per un periodo di tre anni.

## **ART. 22 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE**

- 22.1.** Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali e notarili relativi al Contratto, all'esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti, ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico dell'Appaltatore.
- 22.2.** Il presente Contratto verrà registrato solo in caso d'uso con oneri e spese a carico dell'Appaltatore.

## **ART. 23 - RINVIO**

**23.1.** Per tutto quanto ivi non previsto si rinvia alle norme di legge in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

### **AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA**

(in persona del legale rappresentante *pro tempore* D.G. Dott.ssa Mara Azzi)

### **EREDI MONTANI CORRADO DI MONTANI AVV. ELISABETTA & C. S.A.S.**

(in persona del legale rappresentante Montani Dott.ssa Elisabetta)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate (sostituisce il documento cartaceo con firma autografa).

L'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutti i documenti e gli atti richiamati nel su esteso Contratto e dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile, di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate: ART. 1 PREMESSE E NORME REGOLATRICI, ART. 2 DEFINIZIONI, ART. 3 OGGETTO, ART. 4 DOCUMENTI CONTRATTUALI-INTERPRETAZIONE, ART. 5 CORRISPETTIVO E REVISIONE DEI PREZZI, ART. 6 CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE, OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI, ART. 7 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE, ART. 8 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, REFERENTE DELL'APPALTATORE, ART. 9 MODIFICHE AL CONTRATTO, ART.10 TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI-PENALI- FORZA MAGGIORE, ART.11 DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI, ART. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI, ART.13 CONTROLLO E VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI, ART. 14 GARANZIE, COPERTURE ASSICURATIVE E ONERI, ART. 15 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE-FORO COMPETENTE, ART.16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, ART. 17 RECESSO, ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, ART. 19 TRASPARENZA, ART. 20 LINGUA UFFICIALE, ART. 21 RISERVATEZZA, ART. 22 SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE, ART. 23 RINVIO.

### **EREDI MONTANI CORRADO DI MONTANI AVV. ELISABETTA & C. S.A.S.**

(in persona del Legale Rappresentante Montani Dott.ssa Elisabetta)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate (sostituisce il documento cartaceo con firma autografa).